

Circolare di informazione amministrativa contabile e tributaria

A cura dello Studio CMCA Consulenti Associati

Informative e news per la clientela di studio

CPB: SENZA SANZIONI L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E IL PAGAMENTO DELLE MAGGIORAZIONI DEL SECONDO ACCONTO

L'articolo 1 del D.L. 167/2024 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 12 dicembre 2024 il termine per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti Isa che hanno validamente presentato entro il 31 ottobre 2024 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023 (la proroga del concordato è quindi esclusa per i contribuenti forfettari).

La facoltà di aderire entro il più ampio termine del 12 dicembre 2024 avviene mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, a patto che in tale dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024 (quindi non deve essere una dichiarazione integrativa a favore del contribuente).

L'Agenzia delle entrate solamente nella serata di lunedì 9 dicembre 2024 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di *faq* (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-domande-frequenti-cpb-isa>) che chiariscono alcuni aspetti operativi inerenti principalmente:

- le sanzioni applicabili in caso di presentazione della dichiarazione integrativa;
- il termine di versamento del secondo acconto comprensivo delle maggiorazioni derivanti dall'adesione al CPB.

Fattispecie	Chiarimento
Contribuenti Isa che presentano una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024 al solo fine di aderire al CPB senza apportare alcuna modifica al contenuto della dichiarazione dei redditi presentata entro il 31 ottobre 2024	Non è applicabile alcuna sanzione

Contribuenti Isa che presentano una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024, oltre che per aderire al CPB, anche per dichiarare un maggior reddito o un maggior debito di imposta (quindi con integrazioni a favore del Fisco)	L'opzione per il concordato è valida ma sono applicabili le sanzioni ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997
Calcolo dell'acconto per i contribuenti Isa che presentano una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024 per aderire al CPB	La violazione riferita al versamento della maggiorazione dell'acconto è ravvisabile solo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l'opzione, salvo che non sia possibile fruire della proroga al 16 gennaio 2025 prevista dal Comunicato Mef 27 novembre 2024



Si ricorda alla gentile Clientela che il comunicato stampa del Mef n. 136 del 27 novembre 2024 ha anticipato che in sede di conversione del D.L. 155/2024 verrà previsto che, per le persone fisiche titolari di partita Iva che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro potranno versare il secondo acconto delle imposte sui redditi entro il 16 gennaio 2025, anziché entro il termine ordinario del 2 dicembre 2024.